

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALE, PAISSAN, DE BENETTI, MATTINA, PROCACCI, DE JULIO, LOMBARDO, COMMISSO, CANESI, DALLA CHIESA, BIELLI, MORONI, TAGINI, SCALIA, MATTIOLI, CORLEONE, GALLETTI, LUMIA, PECORARO SCANIO, TURRONI

Modifiche al codice penale in materia di rifiuto
od omissione di atti d'ufficio

Presentata il 28 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche apportate dal nostro ordinamento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sempre maggiore diffusione del principio del silenzio assenso richiedono alcune interpretazioni e modifiche degli articoli 323 e 328 del codice penale. Tutto ciò al fine di coordinare la legislazione e di rendere certa la sanzione che il codice penale già prospetta per alcuni comportamenti della pubblica amministrazione che hanno trovato però una difforme interpretazione nella giurisprudenza. In particolare, con riferimento all'articolo 323 del codice penale, si è ritenuto che per l'abuso fosse necessario un comportamento positivo ed è stato escluso che lo stesso reato potesse essere commesso attraverso una omissione. Si rende evidente che, per esempio, il mancato incarico per un'opposizione al

decreto ingiuntivo può essere assunto come esempio di comportamenti diretti a favorire in modo illegittimo privati anche per somme consistenti. Con la proposta in esame si intende dare un'interpretazione autentica al fine di eliminare ogni possibile dubbio sull'integrazione del reato, attraverso comportamenti omissivi. Quanto invece all'articolo 328 del codice penale, si intende escludere l'applicabilità della discriminante dell'articolo 51 del codice penale, al caso in cui l'omissione consenta al cittadino di rivolgersi al TAR per ottenere il provvedimento richiesto inutilmente alla pubblica amministrazione, nonchè per specificare che il reato di omissione permane anche nel caso di silenzio-accoglimento.

Il punto focale della proposta di legge è quello di rendere punibili gli innumere-

voli atteggiamenti di inerzia colposa con una pena comunque adeguata, e quindi, molto più lieve al fatto. Viene mantenuta invece la sanzione già prevista per i casi in cui nell'elemento soggettivo è possibile riscontrare il dolo.

Da specificare, ai fini dell'applicabilità della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in caso di colpa, siamo di fronte ad un reato diverso, per cui le ipotesi dolose non ne costituiscono un'aggravante, situazione questa che non permetterebbe la derubricazione del reato.

Viene altresì introdotto un meccanismo, nel caso in cui la complessità del procedi-

mento richieda tempi più lunghi di quelli previsti dalla legge, che garantisca l'applicazione di una sanzione penale nel caso di omissione nella pubblica amministrazione.

Per rientrare nelle regole generali sulla competenza, è sufficiente proporre l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 del codice di procedura penale. In definitiva, gli adeguamenti previsti dagli articoli della presente proposta, di cui uno rappresenta, come già scritto, l'interpretazione autentica del testo già in vigore, rispondono quindi alla necessità di adeguare la normativa penale alla più complessa realtà del nuovo diritto amministrativo vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 323 del codice penale, dopo la parola: « ufficio », sono inserite le seguenti: « anche attraverso un comportamento omissivo, ».

ART. 2.

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — (*Rifiuto di atti d'ufficio. — Omissione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente omette, ritarda o rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, ovvero entro un termine predeterminato dalla legge, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che, entro i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non compie l'atto del suo ufficio, se il comportamento non integra un reato più grave, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a due milioni di lire.

Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, in caso di comprovata complessità del procedimento, può spostare la data di compimento dell'atto per un periodo ulteriore pari a quello già determinato comunicandolo agli interessati entro la scadenza del primo termine.

Il mancato compimento dell'atto all'ulteriore scadenza o la mancata comunicazione della proroga, sono puniti con la

reclusione fino a diciotto mesi e con la multa fino a tre milioni di lire.

Nel caso in cui i fatti di cui al primo comma siano commessi a titolo di colpa, il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio è punito con la multa fino a due milioni di lire ».

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del codice di procedura penale è abrogato.